

Lunedì **16 settembre 2019** scade il primo termine semestrale entro il quale **le società sono tenute ad effettuare una valutazione circa l'adeguatezza dei propri assetti organizzativi**. È inoltre opportuno che tale attività di verifica venga evidenziata in un apposito verbale, predisposto dal consiglio di amministrazione. È quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrate in vigore il 16 marzo 2019.

Si ricorda che l'istituzione e il mantenimento operativo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di un'impresa - adeguati alla natura e alle dimensioni della stessa - rientrano tra i compiti che il Codice pone a capo dell'amministratore in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e dell'adozione di strumenti idonei al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale. È pertanto necessario che si attivi in tal senso sin dalla sua entrata in carica: non appena nominato, l'amministratore dovrà istituire un adeguato assetto organizzativo, se ancora non esistente, e ne deve curare (quando delegato) o valutare (quando delegante) l'adeguatezza (artt. 2086 e 2381 c.c.).

In realtà esiste da sempre in capo agli amministratori anche l'obbligo generico di amministrare l'impresa con diligenza (art. 2392, comma 1, c.c.), ritenuto comunque inadeguato proprio per la sua indeterminatezza a intercettare tutti i casi di responsabilità connessi alla crisi di impresa.

[Leggi l'approfondimento](#)